



## REGOLAMENTO

concernente

### **la formazione delle persone impiegate nel settore dello stato civile** (Regolamento sulla formazione ASUSC)

del 19 febbraio 2009

---

Visto l'articolo 3 capoverso 1 lettera c degli statuti dell'Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile (ASUSC), l'organo responsabile secondo l'articolo 1 emana il seguente regolamento:

---

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Organo responsabile**

- 1 L'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile (ASUSC) è l'organo responsabile per la formazione di tutte le persone impiegate nel settore dello stato civile.
- 2 Essa è competente per tutta la Svizzera.

### **Art. 2 Scopo e campo di applicazione**

- 1 Questo regolamento regola la formazione di base e la post formazione, nella misura in cui le stesse non sono assunte dall'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), dalla Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile (CAS) o da altre organizzazioni dei Cantoni.
- 2 L'offerta di formazione si orienta alle esigenze richieste per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti conformemente all'articolo 48 capoverso 3 CC ed alle necessità delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile che, conformemente all'articolo 45 capoverso 2 cifra 5 CC, possono approfittare di queste prestazioni di servizio.

### **Art. 3 Obiettivo**

- 1 L'offerta di formazione rappresenta un contributo alle pretese del legislatore per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti di stato civile stabiliti dal diritto federale.
- 2 L'obiettivo è inoltre quello di avere una pratica ed un'applicazione della legge uniformi in tutti i Cantoni e in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.
- 3 La formazione non esonera le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile dai loro obblighi conformemente all'articolo 45 capoverso 2 CC. Essa non considera peraltro alcun compito complementare degli uffici dello stato civile che si basa esclusivamente sul diritto cantonale, se lo stesso non è regolato a livello intercantonale.

### **Art. 4 Organi**

- 1 Gli organi seguenti sono competenti per determinare l'offerta di formazione e per lo svolgimento dell'esame professionale federale per le/gli ufficiali dello stato civile:
  - a) Commissione di formazione ASUSC
  - b) Commissione d'esame ASUSC
- 2 Le due Commissioni assicurano il reciproco scambio delle informazioni.
- 3 I compiti della Commissione d'esame e lo svolgimento dell'esame sono regolati da un regolamento separato.

### **Art. 5 Svolgimento dell'istruzione**

- 1 L'Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile (ASUSC) può affidare l'organizzazione e lo svolgimento della formazione ad un'organizzazione di formazione idonea.
- 2 I compiti e le competenze tra l'organo responsabile e l'organizzazione di formazione incaricata sono da regolare con un accordo.
- 3 I Cantoni sono liberi di organizzare loro stessi la formazione. Gli articoli 3, 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento sono in particolare determinanti per assicurare una formazione completa.

## **2 ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 6 Composizione della Commissione di formazione**

- 1 La Commissione di formazione è composta da 5 a 9 membri con diritto di voto, i quali esercitano, di regola e quale attività principale, una funzione nell'ambito dello stato civile svizzero. Il rapporto dei membri che sono attivi presso un ufficio dello stato civile o presso un'autorità di vigilanza deve essere equilibrato.

- 2 Inoltre, un/una rappresentante dell'organizzazione di formazione incaricata siederà nella commissione di formazione come ulteriore membro consultivo.
- 3 I membri sono eletti dal Comitato dell'Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile su proposta della Commissione di formazione ASUSC per un mandato di 4 anni. Una rielezione è possibile.
- 4 La Commissione di formazione si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare validamente alla presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, è il/la presidente a decidere.
- 5 Essa può impiegare esperti che non fanno parte della Commissione.
- 6 Per trattare quesiti particolari si possono istituire delle Commissioni.
- 7 Sono assegnate le seguenti competenze:
  - a) presidenza e relazioni con altre organizzazioni;
  - b) collegamento con il Comitato dell'ASUSC;
  - c) materiale d'insegnamento;
  - d) formazione della parte svizzera di lingua francese;
  - e) formazione della parte svizzera di lingua italiana;
  - f) formazione della parte svizzera di lingua tedesca;

Un membro può assumere più competenze.

#### **Art. 7 Compiti della Commissione di formazione**

La Commissione di formazione:

- a) determina i programmi d'insegnamento;
- b) assicura la qualità del materiale d'insegnamento e della formazione tecnica;
- c) decide per le ammissioni alla formazione e per eventuali esclusioni;
- d) fissa la tassa dei corsi in accordo con l'organizzazione di formazione delegata;
- e) recluta gli insegnanti e li impiega;
- f) tratta le domande e prende posizione sui ricorsi;
- g) si occupa della contabilità;
- h) si occupa della corrispondenza;
- i) fa periodicamente rapporto al Comitato dell'ASUSC sulla sua attività.

\*completato con decisione del Comitato il 22.06.2017

#### **Art. 8 Compiti dell'organizzazione di formazione delegata**

- 1 L'organizzazione di formazione delegata, in accordo con la Commissione di formazione, designa il segretariato dei corsi come pure le direttrici e i direttori dei corsi.
- 2 L'organizzazione di formazione:
  - a) è la sede della Commissione di formazione;
  - b) organizza la formazione di base e la post formazione;
  - c) stabilisce l'orario nell'ambito del programma d'insegnamento;
  - d) assume gli insegnanti per conto della Commissione di formazione;

- e) cura i contatti con le partecipanti e i partecipanti ai corsi come pure con gli insegnanti;
- f) è responsabile della contabilità;
- g) rilascia la conferma dei corsi;
- h) decide sulle domande che non sono assegnate ad altri organi.

#### **Art. 9 Segreto professionale**

Tutti gli organi di formazione sottostanno all'obbligo del segreto professionale prima, durante e dopo la loro attività.

### **3 FORMAZIONE DI BASE E POST FORMAZIONE**

#### **Art. 10 Settori di formazione**

- 1 La Commissione di formazione fissa, in accordo con l'Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile, l'offerta di formazione. Essa si articola nei seguenti settori:
  - a) formazione di base
  - b) preparazione all'esame professionale federale
  - c) post formazione
- 2 I programmi d'insegnamento si orientano alle esigenze della pratica per l'adempimento dei compiti e si basano sulle materie di studio e gli obiettivi della formazione contenuti nell'allegato alle istruzioni relative al regolamento d'esame professionale per ufficiali di stato civile.

#### **Art. 11 Formazione di base**

Quale formazione di base nell'ambito dello stato civile è offerto un corso di base con certificato.

#### **Art. 12 Preparazione all'esame professionale federale**

Le persone che vogliono sostenere l'esame professionale federale per ufficiali dello stato civile sono preparate a questo esame con una formazione pratica e professionale conformemente alle esigenze.

#### **Art. 13 Post formazione**

Corsi di post formazione sono effettuati in funzione delle necessità.

## 4 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

### Art. 14 Pubblicazione

- 1 I corsi sono pubblicati.
- 2 La pubblicazione informa su:
  - a) le materie e il piano delle lezioni;
  - b) le materie di studio e gli obiettivi della formazione;
  - c) la durata dei corsi;
  - d) il luogo della formazione;
  - e) le condizioni per la partecipazione;
  - f) il termine d'iscrizione;
  - g) i costi dei corsi.

### Art. 15 Iscrizione

- 1 Con l'iscrizione è da comprovare che le condizioni di ammissione citate nella pubblicazione sono adempiute.
- 2 L'iscrizione effettuata entro i termini previsti non dà automaticamente diritto di partecipare ai corsi.  
La Commissione di formazione decide a tale riguardo in maniera definitiva.

### Art. 16 Esclusione

- 1 E' escluso dai corsi colui che:
  - a) non paga la tassa per i corsi entro il termine stabilito;
  - b) disturba ripetutamente lo svolgimento dei corsi;
  - c) è stato ammesso ai corsi sulla base di certificati falsi.
- 2 La Commissione di formazione, su domanda dell'organizzazione di formazione, decide in modo definitivo riguardo all'esclusione.

## 5 DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 17 Abrogazione del diritto vigente

Tutti i regolamenti in vigore inerenti la formazione nell'ambito dello stato civile svizzero sono abrogati con l'entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 18 Entrata in vigore**

Questo regolamento entra in vigore il 01.01.2023.

Berna, 24.08.2023

**ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE**

IL PRESIDENTE:



Roland Peterhans

LA VICE-PRESIDENTE:



Alexandra Rohrer